

Divieto di cumulo tra pensione e lavoro: solo scomputo

La Suprema Corte supera l'orientamento sanzionatorio dell'INPS: la violazione dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 impone la riduzione parametrata al compenso e non la perdita dell'intera annualità di pensione (nota a Cass. Civ. n. 26864/2026).

Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Previdenza e Assistenza 20 Ottobre 2026 Lettura 22 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 20 Ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze conformi n. 26864 e n. 26978 del mese di ottobre 2026, ha definitivamente superato l'indirizzo amministrativo dell'INPS, sancendo che lo svolgimento di attività lavorativa in costanza di Quota 100 dà luogo allo scomputo contabile dei compensi percepiti e non alla decadenza dall'intero trattamento pensionistico per l'anno solare.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza 14 ottobre 2026, n. 26864, la Cassazione Civile segna un decisivo revirement nomofilattico sul **divieto di cumulo tra pensione e lavoro** per i trattamenti anticipati cd. Quota 100 ex art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019. Superando la prassi amministrativa dell'INPS e il precedente isolato di legittimità, il Supremo Collegio esclude che lo svolgimento di prestazioni lavorative comporti la decadenza o la sospensione della rendita per l'intero anno solare. La norma prescrive invece la **contrazione del trattamento pensionistico** mediante **scomputo matematico** del reddito effettivamente percepito, garantendo la proporzionalità della misura rispetto alla tutela costituzionale dei **mezzi adeguati di sostentamento** di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

Abstract (English)

In judgment no. 26864 of 14 October 2026, the Italian Court of Cassation establishes a major legal turnaround regarding the prohibition against combining early retirement pensions (Quota 100) with employment income under Article 14, paragraph 3, of Law Decree no. 4/2019. Overruling the punitive practice of the social security authority (INPS), the Court rules that carrying out work does not trigger the suspension or forfeiture of the pension for the entire calendar year. Instead, the prohibition mandates a proportionate reduction through the direct deduction of actual earnings from

pension entitlements, ensuring compliance with constitutional principles of reasonableness, proportionality, and the preservation of livelihood under Articles 3 and 38 of the Constitution.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Superamento della decadenza annuale:** La violazione del divieto non giustifica la perdita dell'intera annualità pensionistica, ma solo il recupero circoscritto ai compensi da lavoro percepiti.
- **Natura dello scomputo matematico:** L'incumulabilità comporta la neutralizzazione del guadagno lavorativo mediante sottrazione contabile dall'ammontare complessivo della pensione spettante.
- **Tutela del sostentamento vitale:** L'esegesi si conforma agli artt. 3 e 38 Cost., impedendo che entrate esigue o sporadiche privino l'assicurato di ogni mezzo di sussistenza.
- **Riparto probatorio e qualificazione:** Resta a carico dell'INPS la prova dello svolgimento di attività incompatibile, mentre l'onere di dimostrare la natura autonoma occasionale grava sul percettore.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

Il divieto di cumulo tra la pensione anticipata c.d. Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo ex art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 va inteso nel senso che il pensionato non può godere contemporaneamente di due trattamenti. La violazione del divieto non comporta la decadenza o la sospensione della pensione per l'intero anno solare, ma determina la contrazione del trattamento pensionistico complessivo in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro effettivamente conseguito, mediante lo scomputo contabile di una somma pari al guadagno percepito.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n.

26864/2026

La sentenza resa dalla **Cassazione Civile n. 26864/2026**¹ interviene con autorevolezza nomofilattica su uno dei nodi più controversi della previdenza dell'ultimo decennio, ridisegnando i confini applicativi del **divieto di cumulo tra pensione e lavoro**. Per anni, l'interpretazione amministrativa sostenuta dall'ente previdenziale ha fatto discendere dall'espletamento di una pur minima attività lavorativa la conseguenza drastica della **decadenza integrale** dal trattamento pensionistico di Quota 100 per l'intero anno solare di riferimento. Tale impostazione, concepita originariamente come meccanismo sanzionatorio volto a blindare l'uscita anticipata dal mercato del lavoro, ha generato contenziosi seriali e profonde asimmetrie distributive, imponendo la restituzione di cospicue annualità previdenziali a fronte di compensi lavorativi del tutto irrisori.

Il Supremo Collegio compie un'opera di **riallineamento costituzionale** di primaria importanza, recependo le sollecitazioni ermeneutiche emerse dal dialogo con la Corte Costituzionale e ridefinendo la natura dogmatica dell'incumulabilità. La disposizione recata dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 non descrive una fattispecie di radicale incompatibilità soggettiva né commina la perdita della protezione sociale, ma detta una regola di **neutralità contabile**: la rendita e la retribuzione non possono sommarsi, sicché la coesistenza delle due fonti impone esclusivamente la contrazione della pensione sino alla concorrenza del guadagno effettivamente realizzato. In questa prospettiva, la riduzione del rateo opera secondo un criterio di **proporzionalità stretta**, salvaguardando il nucleo intangibile dei mezzi di sussistenza garantiti dalla Carta fondamentale.

L'approdo di legittimità assume un rilievo che travalica la specifica parabola della sperimentazione di Quota 100, offrendo un canone ermeneutico generale sui limiti del **recupero dell'indebito previdenziale**. Di fronte al silenzio del dato legislativo circa le conseguenze dell'inosservanza di un divieto, l'interprete non può desumere sanzioni punitive per via analogica, né dilatare la portata temporale di una franchigia occasionale oltre il suo perimetro tipico. L'equilibrio tra la sostenibilità macroeconomica delle gestioni pensionistiche e la **dignità della persona** trova così una sintesi equilibrata nello scomputo aritmetico, inaugurando un corso interpretativo destinato a riflettersi sull'intera disciplina dei trattamenti anticipati.

02. La cornice normativa e il divieto di cumulo tra pensione e lavoro

2.1 — La ratio di Quota 100 tra ricambio generazionale ed equilibrio previdenziale

L'introduzione della pensione anticipata sperimentale denominata Quota 100, disposta dall'[art. 14 del D.L. n. 4 del 2019](#) (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 2019), ha rappresentato una **significativa deroga** ai requisiti ordinari di accesso alla quiescenza fissati dalla riforma previdenziale del 2011. Nel triennio compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il trattamento al raggiungimento di almeno sessantadue anni di età anagrafica e trentotto anni di anzianità contributiva ha inteso offrire uno strumento straordinario di **flessibilità in uscita**, finalizzato a decongestionare il mercato occupazionale. La finalità dichiarata dal legislatore rispondeva all'esigenza macroeconomica di agevolare il **ricambio generazionale** nei comparti produttivi, incentivando l'ingresso dei giovani mediante la contestuale fuoriuscita dei lavoratori più anziani.

Questa matrice solidaristica e redistributiva si collocava peraltro in marcata controtendenza rispetto all'evoluzione storica dell'ordinamento previdenziale italiano. L'art. 19 del D.L. n. 112 del 2008 (convertito nella Legge n. 133 del 2008) aveva infatti sancito la **totale cumulabilità** della pensione di anzianità con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, recependo l'istanza di incentivare la permanenza attiva nel tessuto produttivo e di arginare il ricorso al lavoro irregolare. Rispetto a tale quadro di diffusa liberalizzazione, l'istituzione di Quota 100 ha reintrodotto una severa barriera temporanea, vincolando il beneficio della **decorrenza anticipata** alla netta recisione del legame professionale con il circuito economico, a presidio della **sostenibilità finanziaria** dell'intero sistema.

La fruizione di una rendita anticipata senza penalizzazioni attuariali nel calcolo dell'assegno poggiava dunque su un presupposto negoziale implicito: l'accettazione volontaria di una **condizione di quiescenza** rigorosa fino al perfezionamento dei requisiti della pensione di vecchiaia. La giurisprudenza costituzionale ha più volte rimarcato la legittimità di tale vincolo di politica economica, evidenziando come la straordinarietà dell'anticipo giustificasse la richiesta di una reale **uscita dal mercato** del lavoro. Tuttavia, proprio la mancata specificazione legislativa degli effetti derivanti dalla violazione di tale divieto ha finito per scaricare sull'amministrazione previdenziale e sulle corti di merito l'onere di delineare il confine tra **tutela dell'equilibrio attuariale** e salvaguardia della persona.

2.2 — La clausola di incumulabilità e la genesi della prassi amministrativa di recupero integrale

Il fulcro della controversia risiede nella formulazione letterale del comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, a mente del quale la prestazione anticipata non risulta cumulabile, dalla decorrenza e sino al compimento dell'età pensionabile, con i redditi da lavoro subordinato o autonomo, salve le attività autonome occasionali entro la franchigia di cinquemila euro lordi annui. Di fronte a una previsione che si limitava a vietare il cumulo materiale dei cespiti, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha operato una **significativa torsione esegetica** con la circolare 9 agosto 2019, n. 117. L'ente ha statuito in via generale che la percezione di qualsiasi compenso incompatibile dovesse comportare la **sospensione del trattamento** per l'intero anno solare di riferimento, con conseguente richiesta di integrale restituzione di tutti i ratei percepiti nell'annualità.

Tale impostazione amministrativa ha assimilato indebitamente la nozione di incumulabilità a quella di **incompatibilità radicale**, trasformando una regola contabile di coesistenza tra entrate in una pesante sanzione ablativa. Nel silenzio della legge primaria, l'INPS ha ancorato l'estensione annuale della perdita pensionistica al mero richiamo ai cinquemila euro annui stabilito per la deroga del lavoro autonomo occasionale, parametro mutuato dall'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003 ai soli fini della soglia contributiva della Gestione Separata. Diversamente da quanto accade in altri istituti previdenziali — si pensi alla disciplina della [spettanza della NASpI dopo la reintegra](#) e alla restituzione per intero dell'anticipazione ex art. 8 del D.Lgs. n. 22 del 2015 — nessuna norma autorizzava l'amministrazione a cancellare la prestazione annuale a fronte di un apporto lavorativo saltuario.

La prassi di recupero indiscriminato ha innescato una vasta conflittualità giudiziaria, evidenziando il contrasto stridente tra l'automatismo burocratico e il principio di ragionevolezza. Chiedere la restituzione di venti o trentamila euro di pensione a fronte di compensi lavorativi di poche decine di euro ha trasformato la tutela previdenziale in una **trappola economica** per il pensionato. L'esigenza di verificare la tenuta costituzionale di tale assetto ha condotto i giudici di merito a interrogare ripetutamente la Consulta, aprendo la strada a un ripensamento strutturale della **portata del divieto**.

03. Il caso concreto, la qualificazione contrattuale e

L'iter processuale

3.1 — Dalla prestazione occasionale alla collaborazione coordinata: i fatti di causa

La controversia giunta all'esame della Corte di Cassazione trae origine dal contenzioso promosso da un titolare di pensione anticipata Quota 100 nei confronti dell'INPS, avverso la richiesta di ripetizione di tutti i ratei pensionistici erogati nel corso dell'anno 2020. Il pensionato aveva prestato attività lavorativa percependo un **reddito annuo complessivo** inferiore alla soglia di cinquemila euro lordi. A fronte dell'intimazione di restituzione formulata dall'ente, l'assicurato adiva il Tribunale di Bari chiedendo, in via principale, di accertare l'insussistenza dell'indebito sul presupposto della natura autonoma e occasionale delle prestazioni svolte, e, in via subordinata, di circoscrivere l'obbligo restitutorio ai soli periodi temporali di effettivo svolgimento dell'attività.

Sia il giudice di prime cure sia la Corte d'Appello territoriale rigettavano integralmente la domanda del pensionato, confermando la piena legittimità della pretesa restitutoria azionata dall'Istituto. La Corte territoriale riteneva determinante la qualificazione giuridica dei contratti intercorsi tra il ricorrente e la società committente, sussumendoli nell'alveo delle **collaborazioni coordinate e continuative** prevalentemente personali di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. A supporto di tale inquadramento, i giudici di merito valorizzavano plurimi indici contrattuali: la continuità della prestazione ancorché a termine, la quantificazione oraria del compenso legata a soglie minime di resa, l'obbligo di coordinamento costante mediante riunioni aziendali periodiche, la previsione della sospensione in caso di malattia e, elemento decisivo, la presenza dell'**obbligo contributivo** presso la Gestione Separata.

I giudici del gravame rilevavano altresì che la parte privata non aveva assolto l'onere di allegare e dimostrare elementi di fatto idonei a smentire la natura parasubordinata emergente dai contratti scritti, non avendo mai promosso alcuna azione di riqualificazione nei confronti dell'azienda. Ritenuta accertata la natura non occasionale del rapporto, la Corte barese faceva discendere in via automatica la violazione del divieto di cumulo e la **ripetizione integrale** del trattamento per l'anno 2020, giudicando inconciliabile con la ratio di Quota 100 qualsiasi alternanza fra ratei pensionistici e redditi di lavoro. Di qui il ricorso per cassazione del pensionato affidato a quattro articolati motivi.

3.2 — I motivi di ricorso e la perimetrazione del thema decidendum di legittimità

Il ricorso per cassazione proposto dal pensionato si articolava su quattro censure volte a investire sia la qualificazione della prestazione sia le conseguenze giuridiche dell'incumulabilità. Con il secondo e il quarto motivo, il ricorrente deduceva l'erronea sussunzione della fattispecie nello schema della parasubordinazione e la **violazione del riparto probatorio** ex art. 2697 c.c., sostenendo che l'attività dovesse ricondursi all'art. 2222 c.c. e che spettasse all'INPS provare l'effettiva incompatibilità del rapporto. Con il terzo motivo eccepiva l'irripetibilità dell'indebito in difetto di dolo ai sensi della Legge n. 88 del 1989. Infine, con il primo e centrale motivo, denunciava la violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 e degli artt. 23 e 38 Cost., contestando la configurazione della sospensione annuale come una **sanzione sproporzionata** e priva di fondamento testuale.

Nell'ordine logico dello scrutinio, la Corte di Cassazione ha disatteso in via preliminare le censure relative alla qualificazione negoziale e all'onere probatorio. Il Collegio ha ribadito il principio consolidato secondo cui la qualificazione del rapporto è censurabile in sede di legittimità unicamente per l'errata individuazione dei parametri normativi astratti, mentre la ricognizione degli indici concreti costituisce un **apprezzamento di fatto** insindacabile, laddove congruamente motivato dai giudici di merito. Nemmeno sussisteva inversione dell'onere della prova, avendo la sentenza d'appello unicamente rimarcato la mancata dimostrazione di elementi antitetici a fronte delle risultanze documentali acquisite. Dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché estraneo al dibattito del giudizio di gravame, l'asse del giudizio si è concentrato sul primo mezzo.

La perimetrazione della quaestio iuris si è così ristretta al suo nucleo più autentico: stabilire se l'inosservanza del divieto di cumulo implichi la caducazione dell'intera annualità pensionistica ovvero comporti una riduzione circoscritta all'ammontare del compenso conseguito. Di fronte alla conclusione del Procuratore Generale, che invocava il rigetto o la rimessione del fascicolo per un vaglio collegiale allargato, il Collegio ha scelto di farsi carico della **funzione nomofilattica**, rimeditando i propri precedenti alla luce del quadro costituzionale.

04. L'evoluzione giurisprudenziale: dalla sentenza n.

234/2022 al monito della Consulta

4.1 — La diversità ontologica dei rapporti nella sentenza costituzionale n. 234/2022

Il primo fondamentale snodo nell'esegesi dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 è costituito dalla sentenza della **Corte Costituzionale n. 234 del 2022**². Chiamata a pronunciarsi su rimessione del Tribunale di Trento in un giudizio ove a fronte di compensi per lavoro intermittente pari a 1.472 euro l'INPS pretendeva la restituzione di oltre 34.500 euro di pensione, la Consulta era stata investita del presunto contrasto con il **principio di eguaglianza** ex art. 3 Cost. Il giudice rimettente dubitava della ragionevolezza della scelta di escludere dal divieto di cumulo unicamente il lavoro autonomo occasionale entro la soglia di cinquemila euro lordi annui, precludendo analoga franchigia alle prestazioni subordinate di natura saltuaria o a chiamata.

Il Giudice delle Leggi ha dichiarato la questione non fondata, facendo perno sulla **disomogeneità strutturale** delle fattispecie poste a raffronto. Mentre al lavoro intermittente, in quanto species del lavoro subordinato, si accompagna costantemente l'obbligo di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del dipendente, identica conseguenza non si produce per il lavoro autonomo occasionale contenuto entro il limite dei cinquemila euro. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, tali proventi non scontano alcun **prelievo contributivo** né impongono l'iscrizione alla Gestione Separata, configurando un'area residuale che non incide in misura apprezzabile né sul mercato del lavoro né sugli equilibri previdenziali.

Nell'argomentare la legittimità della deroga selettiva, la pronuncia del 2022 ha evidenziato la natura eccezionale del trattamento pensionistico anticipato, il cui godimento senza penalizzazioni giustifica la richiesta di una reale **uscita dal circuito produttivo**. Tuttavia, come la giurisprudenza successiva avrebbe chiarito, la Corte Costituzionale si era limitata a scrutinare l'ambito oggettivo delle attività consentite, senza avallare la legittimità della sospensione per l'intera annualità solare in caso di inosservanza del divieto. La mancata distinzione tra **perimetro dell'incumulabilità** e disciplina delle conseguenze economiche avrebbe però indotto la giurisprudenza di legittimità a un primo e rigoroso arresto restrittivo.

4.2 — Il pregresso orientamento restrittivo e il monito di inammissibilità di Corte Cost. n. 162/2025

Sulla scia dell'inquadramento della Consulta, un primo e rigoroso orientamento giurisprudenziale di legittimità di fine 2024 aveva inizialmente avallato la tesi dell'ente previdenziale. Il Collegio di legittimità aveva affermato che la violazione dell'incumulabilità comportasse la perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero anno solare e non solo per le mensilità lavorate, ritenendo che la percezione di un qualsiasi reddito da lavoro subordinato contraddicesse frontalmente la finalità macroeconomica di ricambio generazionale. Questa decisione, valorizzando la natura sperimentale ed eccezionale del prepensionamento, concepiva la sospensione annuale come l'effetto automatico e inscindibile della stipula negoziale posta in essere dal pensionato.

La rigidità di tale approdo ha tuttavia suscitato immediate resistenze dottrinali e contrasti nei tribunali di merito. L'emblema delle aporie del sistema è emerso nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta dell'INPS di restituire 23.949 euro di pensione formulata contro un pensionato che aveva prestato una sola giornata di lavoro agricolo (otto ore) per la raccolta dell'uva, percependo un compenso lordo di 83,91 euro. Investita del contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., la **Corte Costituzionale n. 162 del 2025**³ ha dichiarato inammissibile la questione, non ravvisando un radicamento del diritto vivente in una singola e isolata pronuncia di legittimità.

Nel motivare l'inammissibilità, il Giudice delle Leggi ha rivolto un esplicito e penetrante monito ai giudici ordinari, evidenziando l'esistenza di una **lacuna normativa** in ordine agli effetti dell'incumulabilità e sollecitando un doveroso sforzo di **interpretazione adeguatrice**. La Consulta ha chiarito che il testo legislativo non impone affatto la perdita annuale del trattamento, lasciando spazio all'interprete per rinvenire soluzioni conformi al canone di proporzionalità. Tale passaggio ha costituito il decisivo viatico per la rimediazione nomofilattica consacrata dalla sentenza n. 26864/2026.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Corte Cost. n. 234/2022	Costituzionale	Legittimità della deroga per lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro; disomogeneità rispetto al lavoro subordinato per assenza di obbligo contributivo.
Pregresso indirizzo restrittivo (2024)	Contrario	Perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero anno solare quale sanzione per mancata uscita effettiva dal mercato del lavoro.
Corte Cost. n. 162/2025	Evolutivo	Inammissibilità per assenza di diritto vivente; dovere del giudice ordinario di procedere a interpretazione adeguatrice ex artt. 3 e 38 Cost.
Cass. Civ. n. 26864/2026	Favorevole	Superamento della decadenza annuale; scomputo matematico della pensione limitato all'effettivo ammontare del reddito da lavoro percepito.

05. Lo scomputo del reddito percepito: la nuova nomofilachia di legittimità

5.1 — Il significato letterale e sistematico del divieto di cumulo: non alternatività ma scomputo

Nell'affrontare il cuore della censura accolta, la sentenza n. 26864/2026¹ muove dal canone ermeneutico fondamentale dell'interpretazione letterale. La locuzione secondo cui la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro esprime unicamente l'impossibilità della loro **fruizione congiunta**: i due trattamenti non possono sommarsi aritmeticamente nel patrimonio del beneficiario. Tale dicitura non autorizza in alcun modo a ravvisare una sanzione di decadenza né una radicale incompatibilità soggettiva. Quando il legislatore intende ricollegare all'inosservanza di un precetto la perdita integrale di una provvidenza previdenziale, adotta formule inequivoche — come l'obbligo di restituzione per

intero previsto per l'anticipazione NASpl — che risultano del tutto assenti nel testo dell'art. 14, comma 3.

La Suprema Corte smonta puntualmente la costruzione dell'INPS relativa alla dimensione temporale dell'anno solare. Il richiamo all'annualità contenuto nella norma è circoscritto alla determinazione della franchigia dei cinquemila euro lordi per il lavoro autonomo occasionale, parametro funzionale al regime contributivo di cui all'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, e non risulta estensibile per via analogica agli effetti dell'incumulabilità. L'unico orizzonte temporale fissato dalla disposizione primaria è l'intervallo che decorre dal primo giorno di percezione della rendita sino al conseguimento dei requisiti di vecchiaia. Di conseguenza, l'operatività del **divieto di cumulo tra pensione e lavoro** si sostanzia nella contrazione dell'importo pensionistico complessivamente spettante nell'intero arco temporale, mediante lo **scomputo matematico** del compenso da lavoro effettivamente percepito.

Il meccanismo contabile delineato dal Collegio riconduce l'istituto alla sua funzione tipica: impedire l'arricchimento derivante dal doppio trattamento senza cancellare la tutela previdenziale maturata con trentotto anni di contribuzione. La riduzione della pensione è parametrata al guadagno lavorativo, operando una **detrazione secca** che neutralizza l'effetto economico dell'attività prestata. Il pensionato non perde il diritto al trattamento, ma subisce una decurtazione pari alla retribuzione incassata, realizzando la perfetta coincidenza tra la volontà dissuasiva della legge e la proporzione del recupero.

Lo scomputo contabile dell'indebito nella nuova nomofilachia

La Cassazione stabilisce che la violazione del divieto di cumulo non estingue la pensione per l'anno solare, ma obbliga alla restituzione o al conguaglio delle sole somme pari al reddito da lavoro conseguito, garantendo la conservazione della quota residua di pensione.

5.2 — La salvaguardia dell'art. 38 Cost. e il canone di ragionevolezza e proporzionalità

La soluzione accolta dalla Suprema Corte si fonda su un solido raccordo con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., nonché sulla tutela dei **mezzi adeguati di vita** presidiata dall'art. 38, secondo comma, Cost. L'interpretazione rigorista caldeggiata dall'Istituto previdenziale generava una palese iniquità sistematica, trattando in modo identico situazioni ontologicamente diseguali. Riconnettere l'azzeramento dell'intero trattamento annuale alla percezione

di un reddito di modesta entità finiva per punire in maniera sproporzionata chi avesse svolto prestazioni sporadiche o minime, determinando la perdita totale di ogni reddito di sussistenza, a fronte di un'incidenza trascurabile su chi avesse percepito guadagni cospicui.

Sotto il profilo dell'art. 38 Cost., il pensionato che ha conseguito il diritto alla rendita anticipata vanta una posizione protetta che non può essere integralmente annichilita da automatismi privi di base testuale. La decurtazione della prestazione previdenziale è costituzionalmente legittima solo ove mantenga un **rapporto di proporzione** con il trattamento economico sostitutivo ricavato dall'attività lavorativa. Conducendo il reddito da lavoro alla mera neutralità — per cui il pensionato restituisce esattamente quanto percepito dal committente — la regola dello scomputo disincentiva efficacemente la permanenza al lavoro senza tuttavia compromettere le esigenze elementari di vita dell'individuo.

**« Il divieto di cumulo tutela l'equilibrio del sistema
previdenziale attraverso la neutralità economica del lavoro,
non mediante la spoliazione dei mezzi di sussistenza del
pensionato. »**

La decisione ripristina la coerenza assiologica dell'ordinamento, evitando che l'indebito si traduca in una vera e propria **pena patrimoniale atipica**. La garanzia previdenziale, frutto di decenni di contribuzione effettiva, non può degradare a concessione precaria revocabile per una singola prestazione lavorativa. La rimozione dell'automatismo sanzionatorio restituisce all'istituto una dimensione conforme alla Costituzione, salvaguardando il **patrimonio previdenziale** del cittadino.

5.3 — Il consolidamento simultaneo: la decisione gemella Cass. Civ. n. 26978/2026

La portata nomofilattica del principio enunciato trova immediata e plastica conferma nella sentenza gemella resa dalla **Cassazione Civile n. 26978 del 16 ottobre 2026⁴**, depositata a sole quarantotto ore di distanza dal precedente principale. La vicenda concreta portata all'attenzione della Suprema Corte illustra in termini emblematici l'insostenibilità della prassi amministrativa dell'ente previdenziale: un titolare di Quota 100 aveva prestato attività subordinata per una singola giornata lavorativa alle dipendenze di un'azienda agricola, percependo una retribuzione netta di soli 59,58 euro, a fronte della

quale l'INPS aveva intimato la restituzione dell'intero trattamento pensionistico percepito nell'anno 2020, quantificato nell'ingente somma di 19.632,74 euro.

Riformando la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che aveva avallato la tesi dell'ente, il Supremo Collegio ha accolto i motivi di ricorso incentrati sulla violazione dei principi di proporzionalità e di tutela previdenziale. La Corte ha ribadito che la percezione di un reddito da lavoro dipendente, ancorché minimo o giornaliero, non autorizza la cancellazione della rendita per l'intera annualità solare. La risposta ordinamentale alla violazione del divieto risiede esclusivamente nello scomputo contabile, riducendo l'indebito pensionistico all'esatta misura della **somma percepita** a titolo di retribuzione (nella specie, i 59,58 euro lordi).

L'emissione contestuale di due decisioni fondate sulla medesima ratio decidendi consolida all'istante il nuovo corso nomofilattico, isolando in via definitiva l'arresto restrittivo di fine 2024. Il principio di diritto assume così la consistenza di un **nuovo diritto vivente** di legittimità, fornendo ai giudici di merito e ai difensori una guida univoca per dirimere le migliaia di giudizi pendenti sull'intero territorio nazionale.

06. Indicazioni operative per il difensore, onere della prova e profili applicativi

6.1 — Come difendersi dall'indebito INPS: riparto dell'onere probatorio e limiti alla ripetizione

Per difendersi dalla richiesta di restituzione integrale formulata dall'INPS, il difensore deve eccepire la contrarietà dell'indebito annuale al principio di proporzionalità, chiedendo in via principale la riqualificazione dell'attività ovvero, in subordine, la contrazione della pretesa restitutoria alla sola concorrenza dei redditi da lavoro effettivamente percepiti dal pensionato mediante scomputo matematico.

Sul piano processuale, la strategia difensiva impone una rigorosa gestione del riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'indebito, ovverosia l'effettivo svolgimento di una prestazione lavorativa e l'esatto ammontare dei compensi percepiti dal titolare di Quota 100. Qualora l'Istituto provi l'esistenza di contratti di collaborazione coordinata o di lavoro subordinato, l'onere di allegare e comprovare la natura autonoma

e occasionale delle mansioni ricade sul lavoratore, il quale non può limitarsi a invocare la misura esigua del guadagno, ma deve dimostrare in giudizio la totale assenza di eterodirezione, di vincoli orari e di continuità organizzativa.

Nelle controversie in cui la qualificazione contrattuale rechi natura subordinata o parasubordinata, la linea difensiva deve concentrarsi sulla quantificazione dell'indebito, formulando una subordinata di mero scomputo contabile. Come evidenziato nell'approfondimento in tema di [ripetibilità dell'indebito assistenziale^{D1}](#), l'ordinamento rifiuta le sanzioni patrimoniali sproporzionate che incidano sulla sopravvivenza del beneficiario. Di conseguenza, il difensore deve contestare i provvedimenti di recupero dell'INPS fondati sulla circolare n. 117/2019, invocando la corretta interpretazione del **divieto di cumulo tra pensione e lavoro** sancita dalle sentenze n. 26864/2026 e n. 26978/2026, così da limitare il debito al solo importo incassato dal cliente.

6.2 — Distinguishing applicativo: contratti esclusi, lavoro autonomo occasionale e confini della neutralità

Ai fini di un corretto inquadramento operativo, è necessario tracciare un puntuale **distinguishing applicativo** per delimitare i confini della regola dello scomputo rispetto a fattispecie contigue nelle quali la disciplina opera diversamente. La decurtazione per scomputo aritmetico non trova applicazione nell'ipotesi di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale contenuti entro la soglia di cinquemila euro lordi annui ex art. 2222 c.c.: in tale evenienza, il trattamento pensionistico rimane interamente cumulabile ed esente da qualsiasi trattenuta o conguaglio, poiché la legge esclude in radice l'operatività del divieto. Diversamente, qualora l'attività autonoma occasionale travalichi la soglia dei cinquemila euro, lo scomputo contabile torna a operare per l'intera quota di reddito eccedente il limite di franchigia, determinando la correlativa riduzione dei ratei.

Un ulteriore confine applicativo riguarda i redditi che esulano dalla qualificazione di corrispettivo per attività lavorativa in senso proprio. Sono escluse dal divieto di cumulo le entrate di natura meramente patrimoniale, quali i proventi da capitale, i dividendi societari, i canoni di locazione e i redditi agrari puri derivanti dal godimento del fondo, per i quali non è configurabile alcuna prestazione personale di lavoro. Rientrano invece a pieno titolo nel perimetro dell'incumulabilità i compensi percepiti per cariche sociali (quali quelli di amministratore unico o membro del consiglio di amministrazione) che comportino l'esercizio continuativo di deleghe operative e l'iscrizione alla Gestione Separata INPS: in tali ipotesi, la pretesa restitutoria dell'Istituto deve essere parimenti contenuta entro la misura dell'emolumento corrisposto dall'ente societario.

Sul versante delle eccezioni opponibili dal pensionato, occorre infine considerare i termini di prescrizione del credito previdenziale. L'azione di ripetizione dell'indebito promossa dall'INPS è soggetta al termine di **prescrizione ordinaria decennale** ex art. 2946 c.c., il cui dies a quo decorre non dal momento dell'erogazione della prestazione, bensì dalla data di acquisizione della dichiarazione dei redditi dell'assicurato o dalla comunicazione dei flussi UniEmens da cui l'Istituto avrebbe potuto desumere l'esistenza dei compensi. L'eccezione di prescrizione parziale dei ratei ultra-decennali costituisce uno strumento fondamentale per limitare ulteriormente il quantum delle somme oggetto di contrazione.

07. Conclusioni: la neutralità reddituale come argine agli automatismi sanzionatori

La svolta interpretativa operata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26864 del 2026 segna il definitivo tramonto della visione punitiva coltivata dall'amministrazione previdenziale, ripristinando il primato della legalità sostanziale. L'applicazione del **divieto di cumulo tra pensione e lavoro** non può risolversi in un esproprio patrimoniale avulso dalla misura del beneficio effettivamente goduto dal pensionato. Elevare lo scomputo a regola generale di sistema significa dare concreta attuazione al principio di proporzionalità, scongiurando il paradosso per cui l'erogazione di prestazioni modeste o giornaliere si traduceva nell'annullamento integrale della protezione sociale maturata nel corso di un'intera vita lavorativa.

Il principio della **neutralità reddituale** consegna all'ordinamento un equilibrio virtuoso tra la sostenibilità dei conti pubblici e la tutela della persona. Nel disincentivare la ripresa di attività lavorative stabili senza calpestare i diritti fondamentali del pensionato, la nuova nomofilachia traccia una direttrice ermeneutica destinata a fare scuola oltre il recinto temporale di Quota 100, confermando che, anche dinanzi a regimi pensionistici speciali e derogatori, la discrezionalità interpretativa trova un **limite invalicabile** nella ragionevolezza costituzionale.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Lavoro a progetto riqualificato: niente indennità forfettaria (Diritto del Lavoro)

Fondi pensione e crediti privilegiati: la svolta delle Sezioni Unite (Diritto del Lavoro)

Sproporzione del licenziamento: solo tutela indennitaria (Diritto del Lavoro)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#) — art. 14, comma 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26), disciplina della pensione c.d. Quota 100 e divieto di cumulo con i redditi da lavoro.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#) — artt. 3 e 38, principi di ragionevolezza, proporzionalità e garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di quiescenza.

[D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) — art. 44, comma 2 (convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326), soglia di esenzione dall'obbligo contributivo della Gestione Separata per il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

[D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#) — art. 8, disciplina dell'anticipazione della prestazione NASpl e obbligo di restituzione per intero in caso di rioccupazione subordinata.

[D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) — art. 19 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), regime generale di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi di lavoro.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, Sentenza 14 ottobre 2026, n. 26864** — Esclude che la violazione dell'incumulabilità determini la perdita della pensione per l'intero anno solare, stabilendo lo scomputo contabile limitato alla misura del reddito da lavoro effettivamente percepito dal pensionato. Esito: cassa con rinvio e accoglie in parte il ricorso del pensionato (rigettati il secondo e quarto motivo, inammissibile il terzo). Punto: 20.
2. **Corte Costituzionale, Sentenza 24 novembre 2022, n. 234** — Dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, valorizzando la disomogeneità strutturale e previdenziale tra lavoro intermittente e lavoro autonomo occasionale. Esito: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019. Punto: 7.

3. **Corte Costituzionale, Sentenza 4 novembre 2025, n. 162** — Dichiarà inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna per difetto di diritto vivente, rivolgendo un monito alla giurisprudenza ordinaria affinché colmi la lacuna normativa con interpretazione adeguatrice ex artt. 3 e 38 Cost. Esito: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna. Punto: 4.
4. **Cassazione Civile, Sentenza 16 ottobre 2026, n. 26978** — Ribadisce la natura non sanzionatoria del divieto di cumulo, sancendo l'illegittimità del recupero dell'intera annualità pensionistica per una sola giornata di lavoro e limitando l'indebito all'importo percepito. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Bologna. Punto: 5.

Dottrina richiamata

- D1. *Metodo Giuridico, Ripetibilità dell'indebito assistenziale: i due regimi. Analisi del perimetro di ripetibilità delle prestazioni indebite tra rigore contabile e affidamento incolpevole del percettore.*



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.